



Comune di Stradella
Provincia di Pavia

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO AL
PERSONALE COMUNALE***

Sommario

Art. 1 Principi generali	3
Art. 2 Diritto al servizio sostitutivo di mensa.....	3
Art. 3 Esclusione dal servizio di mensa	4
Art. 3bis Scelta tra il servizio mensa e l'erogazione del buono pasto	4
Art. 4 Valore ed utilizzo del buono pasto	4
Art. 5 Furto, smarrimento e deterioramento	4
Art. 6 Attribuzione dei buoni pasto spettanti.....	5
Art. 7 Disposizioni finali	5

Art. 1 Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del buono pasto secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti applicati al personale dipendente del Comune di Stradella per i dipendenti e per il Segretario Generale (artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000 del comparto delle autonomie locali; artt. 50 e 51 del CCNL 16.5.2001 del comparto autonomie locali - segretari comunali);
 2. I buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
 3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 13 del CCNL 2006 circa l'individuazione delle figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni all'organizzazione del lavoro, possono collocare la pausa anche all'inizio o alla fine del turno di lavoro, fermo restando che il tempo relativo non contribuirà in ogni caso al completamento del debito orario.
- 3 bis. Resta ferma la possibilità, per ciascun dipendente, di scelta tra l'erogazione del buono pasto e la fruizione del servizio mensa.

Art. 2 Diritto al servizio sostitutivo di mensa

1. Hanno diritto al buono pasto:
 - i dipendenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato, compreso il Segretario Generale;
 - il personale in posizione di comando da altri Enti presso il Comune di Stradella;
 - gli agenti della Polizia Locale che sono stati individuati quali figure che, in quanto turnisti, possono fruire della pausa per la consumazione del pasto alla fine del turno di lavoro.
2. Il diritto al buono pasto presuppone:
 - che il lavoratore sia in servizio in presenza;
 - che il lavoratore abbia optato per l'erogazione del buono pasto, ovvero che non abbia comunicato alcuna scelta.
 - che il pasto sia fruito al di fuori dell'orario di lavoro.
 - che l'attività lavorativa sia prestata con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti, al netto dei permessi retribuiti.
3. I buoni pasto spettano nei giorni con orario di rientro pomeridiano fino ad un massimo di due buoni pasto a ciascun dipendente nell'arco della medesima settimana.
4. Il buono non spetta in caso di rientro pomeridiano non previsto nell'orario di lavoro.
5. Il buono pasto spetta se la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina ed il pomeriggio
6. Il servizio è connesso alla prestazione dell'attività lavorativa, certificata da idonei sistemi di rilevazione; nel caso di anomalie evidenziate dal sistema gestione presenze e non adeguatamente giustificate dal dipendente ed approvate dal Responsabile di Servizio , la giornata non verrà considerata utile per l'erogazione del buono pasto
7. Il Segretario comunale ha titolo ad un buono pasto per ogni giornata lavorativa in cui presti servizio anche nelle ore pomeridiane fino ad un massimo di due buoni pasto a settimana.
8. Non possono essere riconosciuti, anche laddove ne ricorressero i predetti presupposti, più di due

buoni pasto a ciascun dipendente nell'arco della medesima settimana.

9. Non possono essere riconosciuti i buoni pasto a chi fruisce del pasto nell'ambito delle proprie mansioni e del proprio orario di servizio;

9 bis. Durante il mese di agosto, nel caso in cui non venga erogato il servizio mensa, verranno attribuiti i buoni pasto anche ai dipendenti che hanno optato per la fruizione del servizio mensa, nel rispetto delle suddette condizioni, per un massimo di due buoni pasto a settimana per ciascun dipendente;

10. Per i dipendenti in missione vale il relativo trattamento.

Art. 3 Esclusione dal servizio di mensa

1. Non si ha diritto al buono pasto in caso di fruizione di ferie e nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, in qualunque modo l'assenza sia giustificata. La prestazione lavorativa in regime di smart working non dà diritto al buono mensa.

Art. 3bis Scelta tra il servizio mensa e l'erogazione del buono pasto

1. Il dipendente, in sede di prima applicazione, ha la facoltà di scelta fra l'erogazione del buono pasto o la fruizione del servizio mensa.
2. Tale scelta è vincolante per tutta la durata del contratto di fornitura dei buoni pasto.
3. L'Ufficio Personale provvederà a ricevere le scelte dei dipendenti e alla conseguente erogazione del buono pasto a coloro che hanno optato per tale soluzione.
4. Nel caso di mancata comunicazione della scelta entro i termini stabiliti si provvederà all'erogazione del buono pasto, escludendo per il dipendente che non ha provveduto alla suddetta comunicazione la possibilità di fruizione del servizio mensa.

Art. 4 Valore ed utilizzo del buono pasto

1. Il valore nominale del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è inizialmente fissato in €. 5,10. Eventuali successive rideterminazioni saranno di competenza della Giunta Comunale.
2. Il buono pasto cartaceo o elettronico:
 - non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
 - può essere utilizzato per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati;
 - è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti al momento.

Art. 5 Furto, smarrimento e deterioramento

1. Il dipendente ha l'obbligo di custodire la card per il buono pasto elettronico o i buoni pasto cartacei e di utilizzarli a norma del presente regolamento.
2. In caso di furto o smarrimento della card per il buono pasto elettronico, il titolare deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio personale affinché provveda a bloccarne l'utilizzo.

3. Il rilascio di altra card nei casi di cui al comma 2 o nel caso di deterioramento della stessa imputabile al titolare è subordinato al rimborso della eventuale spesa sostenuta dal Comune.
4. Il furto o smarrimento di buoni pasto cartacei o elettronici non dà diritto alla reintegrazione degli stessi. Non sono sostituiti i buoni pasto oltre la data di validità.

Art. 6 Attribuzione dei buoni pasto spettanti

1. La richiesta di approvvigionamento viene effettuata non oltre il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento come risulta dalle marcature del badge.
2. Entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento l'Ufficio Personale effettuerà il calcolo dei buoni pasto spettanti a ciascun dipendente ai sensi del presente Regolamento. Oltre tale data non sarà possibile, per nessuna ragione, procedere ad un ricalcolo dei buoni spettanti. Si precisa, a tal fine, che in caso di mancata timbratura o assenza non richiesta dal dipendente o richiesta ma non autorizzata dal Responsabile di riferimento, il buono pasto non potrà essere erogato.

Art. 7 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative e contrattuali in materia, nonché al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Successive modificazione di natura contrattuale nazionale, non soggette a contrattazione decentrata integrativa, si intendono automaticamente recepite.
3. Il presente regolamento trova applicazione a partire dal 01.07.2022